



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA – SETTORE II - Autorizzazioni Verifiche e Controlli

Bologna, 16/05/2011

Spett. le:
GIANI SRL
VIA RICCARDO BRUSI, 241
47521 CESENA FC

PROT. 7214/II/LS

OGGETTO: Rilascio autorizzazione di **SECONDO GRADO** per l'installazione, l'allacciamento, il collaudo e la manutenzione di impianti interni di TLC. (art. 5 dell'allegato 13 al D.M. 23/05/1992 n. 314)

In esito all'istanza pervenuta il 03/05/2011, si trasmette l'originale della determinazione N. **BO/665**, mediante la quale codesta impresa è stata autorizzata alle operazioni in oggetto con decorrenza **17/05/2011**.

Obblighi connessi all'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 314/1992

Art. 3 comma 1 - L'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione di apparecchiature terminali debbono essere eseguite dal gestore del servizio pubblico o da imprese Autorizzate ai sensi del D.M. 314/92, in conformità alle norme CEI, alle norme per la sicurezza degli impianti ed alle altre norme vigenti in materia.

Nota: *le apparecchiature terminali di TLC (e le eventuali apparecchiature radio) installate ed allacciate dopo l'8/4/2001 devono essere esclusivamente marcate CE ai sensi del D.Lgs 9 maggio 2001 n. 269; possono essere mantenute in esercizio le apparecchiature omologate ed installate fino al 7 aprile 2001.*

Art. 3 comma 3 - L'impresa autorizzata che ha provveduto alle operazioni di installazione e di collaudo deve consegnare all'abbonato il **progetto** dello stesso sottoscritto da un progettista iscritto all'albo professionale (Ingegnere o perito iscritti ai propri albi ed abilitati in materia di TLC), nonché una **dichiarazione conforme allo schema dell'allegato 12** al D.M. 314/92.

Art. 3 comma 4 - Copia conforme dell'All. 12 va inviata anche all'operatore di telecomunicazioni titolare della rete a cui è stato allacciato l'impianto, con raccomandata AR, entro 30 gg. dal rilascio dell'originale all'abbonato.

Nota: copia dello All. 12 dovrà essere inviata anche all'Ispettorato del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, competente per il territorio in cui è ubicato l'impianto.

Art. 3 comma 5 - In caso di violazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 3 si applicano, previa Diffida, il provvedimento di Sospensione e nell'ipotesi di reiterate inadempienze, di Revoca dell'Autorizzazione.

Art. 8 comma 1 dell'All. 13 al DM 314/92 - *Almeno 90 gg. prima della scadenza di validità dell'Autorizzazione (la validità è triennale), le imprese devono presentare una richiesta di rinnovo della stessa.*

Con la presente si conclude il procedimento amministrativo avviato con la ditta sopracitata.

Distinti saluti.

Per Il Direttore
IL CAPO SETTORE II
(Dott.ssa Angela Forni)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
ISPettorato TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA – SETTORE II - Autorizzazioni Verifiche e Controlli

BO/665

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 e successive modifiche;

Visto il regolamento di esecuzione dei Titoli I, II, e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni, approvato con R.D. 19 luglio 1941 n. 1198;

Visto il D.P.R. 26/10/1972 n. 641 concernente la disciplina delle tasse sulle Concessioni Governative e successive modifiche;

Vista la legge 28 marzo 1991 n. 109 recante nuove disposizione in materia di allacciamenti e collaudi di impianti telefonici interni;

Visto il D.M. 23 maggio 1992 n. 314 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 140 del 16 giugno 1992) che ha adottato il regolamento recante disposizioni di attuazione della citata legge 28 marzo 1991 n. 109;

Visto, in particolare, l'allegato 13 al suddetto D.M. 23 maggio 1992 n. 314 concernente la disciplina relativa al rilascio alle imprese delle autorizzazioni per l'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali di TLC;

Vista la legge 29 gennaio 1992 n. 58 riguardante le disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1994 n. 71 che ha convertito il D.L. 1 dicembre 1993 n. 487 concernente la trasformazione dell'Amministrazione delle P.T. in Ente Pubblico Economico e la riorganizzazione del Ministero P.T.;

Visto che l'impresa GIANI SRL con istanza del 03/05/2011 corredata dalla prevista documentazione ha richiesto l'autorizzazione di **SECONDO GRADO** per l'installazione, l'allacciamento, il collaudo e la manutenzione di apparecchiature terminali di TLC;

Constatato che, dall'esame istruttorio della documentazione, che comprende la certificazione antimafia, la citata impresa risulta aver titolo a conseguire l'autorizzazione richiesta;

Accertato che l'impresa medesima ha provveduto a versare sia la tassa di iscrizione all'Albo Ufficiale degli Installatori di impianti I.T.I. sia l'importo relativo al rimborso spese per l'istruttoria nella misura di Euro 265,25 (quietanza n. 0111 del 05/05/2011)

DETERMINA

ART. 1 - L'impresa GIANI SRL con sede in Via Riccardo Brusi, 241 – 47521 CESENA (FC) – è autorizzata all'installazione, all'allacciamento, al collaudo ed alla manutenzione d'impianti interni di telecomunicazione di **2° GRADO** secondo quanto previsto dall'art. 2 dell'allegato 13 al D.M. 23/05/1992 n. 314, citato nelle premesse.

ART. 2 - L'autorizzazione non è cedibile a terzi, anche in caso di subentro nella titolarità dell'impresa, senza l'assenso dell'Organo che ha rilasciato l'atto ed ha validità di tre anni, su tutto il territorio nazionale, a decorrere dal giorno **17/05/2011**, fatti salvi i previsti provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione stessa.

ART. 3 – Osservanza dell'art.5 L. 113/1985 Commi 2-3-4.

Bologna lì, 16/05/2011



Per Il Direttore
IL CAPO SETTORE II
(Dott.ssa Angela Forni)